

1378

Avv. CESARE DE BERNARDIS

LE PERIZIE MEDICHE E LA TARIFFA PENALE

(Estratto da « Le Forze Sanitarie » - N. 20, del 31 ottobre 1938-XVII)

Hor
56

60






Avv. CESARE DE BERNARDIS

LE PERIZIE MEDICHE E LA TARIFFA PENALE

(Estratto da «Le Forze Sanitarie» - N. 20, del 31 ottobre 1938-XVII)



Il problema è vecchio, e si inserisce in quello di tutte le altre perizie che il Magistrato penale è costretto ad ordinare allo scopo di essere posto con l'ausilio di indagini tecniche non di sua competenza, in condizioni di adempiere al proprio ufficio, che è quello di rendere giustizia.

Volendo occuparci delle tariffe vigenti per i medici incaricati di perizie penali, limiteremo l'esame della questione solo in riferimento a tale categoria. Del resto le osservazioni che andremo a fare potranno, *mutatis mutandis*, riferirsi pienamente anche ai periti di altre categorie.

* * *

La legge vigente — in sostanza — è quella del 1865, modificata dall'altra 27 luglio 1922 e dal R. D. del 3 maggio 1923; e possiamo dire con certezza che quest'ultimo decreto, pur essendo ispirato ad opposto concetto, ha peggiorato le condizioni dei periti in confronto della vecchia legge del 1865 e più ancora in confronto dei ritocchi apportati alla stessa dalla legge 27 luglio 1922, n. 995.

Basta fare un esempio.

L'articolo 9 del decreto 3 maggio 1923 stabilisce che a ciascun perito non possono pagarsi più di quattro vacanze al giorno, neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi.

In tal modo appare come assunta a cottimo l'opera del perito, nel caso di più lavori consecutivi da adempiersi nel medesimo giorno.

Ciò che è irriverenza alla dignità del professionista, al quale la stessa somma delle sue cognizioni e le stesse ragioni dei suoi doveri

morali impediscono di applicarsi solo materialmente agli incarichi affidatigli e gli impongono una netta separazione intellettuale, scientifica e materiale, per ciascuna operazione di perizia che è chiamato a compiere, sia pure contemporaneamente e nel medesimo giorno.

La precedente tariffa del 1865, invece, disponeva che per ogni operazione od incarico il perito non potesse ricevere più di quattro vacanze al giorno, ma non estendeva tale limitazione anche al caso che le operazioni si riferissero ad incarichi diversi.

Altro esempio: il decreto del 1923 attribuisce al medico perito per ogni visita di ferito, compresa la relazione, lire 6 al lordo della R. M. e per indennità di trasferta lire 15-giornaliere sempre al lordo della R. M.

Recentemente il Pretore di Roma ha liquidato, in perfetta applicazione della tariffa vigente, in lire quattro l'onorario spettante ad un medico per operazioni peritali dal Pretore stesso commessegli.

Questo stato di cose — non v'è bisogno di dimostrarlo — è nocivo al retto funzionamento dell'istituto della perizia penale ed è offensivo al massimo grado della dignità dei professionisti, i quali vengono a ricevere i loro onorari in proporzioni minori di quelli che competono ad operai specializzati, dato che ogni vacanza consta di due ore di lavoro e che al medico perito non possono essere pagate più di otto ore al massimo giornaliero (quattro vacanze), che in base alla tariffa vigente, valgono lire 28 al giorno, al lordo della ricchezza mobile già ricordata.

Il capo terzo del codice di procedura penale,

emanato dal Regime, ha provveduto a qualificare e disciplinare le funzioni dei periti e dei consulenti tecnici, ed all'art. 314 ha precisato, con giusto e moderno criterio, che il Giudice debba scegliere in preferenza i periti medici tra coloro che hanno conseguita la qualifica di «specialisti» ai sensi del R. D. 29 agosto 1930, in relazione alle disposizioni vigenti sull'istruzione superiore e sugli esami di Stato.

Ma, di fronte a queste opportune direttive della vigente legislazione penale, si riscontra, invece, un decadimento della funzione peritale, la quale tende indubbiamente a sminuire, per cui appare necessario, specialmente in riferimento alle perizie medico-legali, di riconoscere sollecitamente ad esse quel decoro e quella dignità che la legge penale ha loro assegnati e che non possono ritenersi conservati e riconosciuti dal metodo e dalla misura delle remunerazioni attuali.

Non di solo pane si vive, ma anche senza pane non si vive. E non è onesto pretendere che un medico di un certo valore, uno specialista, possa collaborare con la Giustizia e sacrificare il proprio tempo ed il proprio cervello in operazioni di perizia la cui remunerazione è qualche volta inferiore a quella che percepisce l'autista che lo ha condotto sul posto del lavoro.

Sono assurdi che devono scomparire perchè se è vero che il problema della dignità dei periti è problema che inferisce sulla coscienza del loro responso, su cui deve basare la decisione del Giudice, è logicamente vero che lo Stato non può, per ragioni di economia, non consentire che il collaboratore del Giudice, colui che deve illuminarlo su questioni tecniche a volta astruse e difficili, e che il codice vuole lo assista, non abbia la sicurezza che le sue fatiche siano ricompensate, in misura modesta ma onesta, e non corrispondano, invece, come è attualmente, ad una incredibile offesa alla serietà della prestazione che si richiede.

* * *

La retribuzione degli incarichi peritali deve essere proporzionata all'importanza del servizio che il perito deve rendere allo Stato e deve es-

sere adeguata all'opera scientifica che il perito presta.

Ed è poi bene rilevare che, forse, anche in questa non adeguata misura della remunerazione dei periti è da trovarsi una delle ragioni che impediscono che la scelta dei periti stessi corrisponda sempre ai bisogni della Giustizia ed alla volontà della legge.

Il problema della scelta dei periti è di enorme importanza sotto tutti i punti di vista. Ma purtroppo esso non si evolve di pari passo con l'elevarsi della medicina legale alla dignità di una vera e propria specialità, fatto questo che contrasta con quanto è sancito in altre legislazioni nelle quali lo specialista medico legale è professionalmente l'arbitro assoluto della specialità.

Ora l'art. 314 del nostro codice di procedura penale stabilisce che la preferenza nella nomina del perito debba ricadere sullo «specialista».

Chi deve intendersi con tale parola? Si intende specificare la specializzazione in medicina legale o quella in qualunque altro ramo della medicina? Quale è stata l'intenzione del legislatore?

Certo è che i giudici chiamati ad applicare quell'articolo non possono ignorare l'esistenza degli specialisti di medicina legale. Indubbiamente ogni ostetrico, ogni psichiatra, ogni chirurgo è uno specialista nella sua materia, quando è davvero esperto in essa.

Tuttavia accade qualche volta, anzi spesse volte, che il Magistrato ricorra per indagini di natura delicatissima e per le quali il giudizio medico legale può essere elemento di capitale importanza e qualche volta può decidere della vita di un uomo (delitti per i quali è comminata la pena di morte per aggravanti nella preparazione e nell'esecuzione!), a medici che poco, o male conoscono la figura giuridica del delitto.

Se non è erroneo, il responso di tali periti è per lo meno male intonato a quel particolare profilo giuridico che investe la questione, e contiene giudizi che un consulente medico, davvero adatto a tale genere di perizie medico-legali, riesce il più delle volte a distruggere con poche righe, ispirate, però, a quei concetti giu-

ridici che non possono essere cognitivi a tutti i medici generici.

Il Sindacato Nazionale dei Medici ha richiamato su questo punto l'attenzione delle competenti autorità esprimendo il voto che a tutti i medici sia affidato l'incarico di periti, quando la specie da periziare non richieda davvero una specifica singolare conoscenza di cognizioni tipicamente tecniche e speciali. Ma si intende che se il Giudice non può scegliere o lo specialista od il migliore dei generici, perchè non è in condizioni di pagarne le prestazioni, in modo che non offenda la sua dignità e non gli impedisca di porre la sua cultura volenterosamente a servizio dell'incarico, egli sarà costretto a scegliere tra i peggiori medici generici che gli si offrono, in quanto solo i peggiori si faranno avanti a richiedere incarichi peritali e saranno, come la pratica informa, sempre gli stessi, che si aggireranno nei palazzi di giustizia e nelle preture per ottenere di... collaborare, con palese incompetenza, in tutti i casi in cui il Magistrato abbia a richiedere, per volere della legge, il parere di un competente. Il campo della scelta del perito, ristretto dalle condizioni economiche che ad essi sono fatte, diventa il campo delle incompetenze poste a servizio della tecnicità.

Quando non si debbano accertare soltanto definizioni di diagnosi cliniche ma si debbano risolvere problemi giudiziari per i quali la perizia debba ispirarsi a particolari esigenze giuridiche ed a speciali premesse, le indagini non dovrebbero essere affidate che agli specialisti medico-legali od agli esperti (davvero tali) di una data branca della medicina. Il medico generico, non specializzato, non potrà rispondere onestamente alle domande in tali casi rivoltegli.

Ora la tariffa ancora in vigore per le operazioni medico-legali, a servizio della giustizia, è indubbiamente — e non dobbiamo ancora darne più ampia dimostrazione — la causa principale dell'allontanamento dai gabinetti dei Giudici istruttori degli specialisti medico-legali e dei veri specialisti medici (chirurghi, psichiatri, ostetrici).

L'attuale tariffa lascia il campo libero ai più bisognosi, è vero; ma il più delle volte costoro

non sono, per cultura, i migliori tra i medici ed i più competenti.

E la loro scelta costituisce un atto di vera ingiustizia nell'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.

La legge del 27 luglio 1922, n. 995, aveva intravista la via per una equa risoluzione degli inconvenienti su indicati, ed in parte vi aveva anche provveduto.

Essa, infatti, aveva escluse alcune assurdità poscia fatte risorgere ed aveva segnato limiti di onorari migliori di quelli affermati dal decreto del 3 maggio del 1923, quale per esempio l'onorario che era stato fissato in lire 50 per sezioni di cadaveri non inumati, in lire 100 per quelle di cadaveri inumati ed in lire 10 per ogni visita e conseguente relazione. Queste varie voci della tariffa furono dal decreto del 1923 decurtate in modo anche illogico, poichè non si tenne alcun conto neppure della pericolosità di certe operazioni peritali — a prescindere dalla loro enorme importanza ai fini della giustizia. Il lato della pericolosità di alcune indagini fu superato con straordinaria semplicità.

Ma la legge del 1922 aveva anche escluso dalla remunerazione globale le ricerche di laboratorio ed era andata incontro ad un'altra necessità che la categoria sentiva dovesse essere soddisfatta per determinare la misura dei propri onorari.

Perchè la legge del 1922 all'articolo 18 aveva anche stabilito che per qualsiasi operazione peritale, diversa da una semplice visita, o dalla sezione di cadavere, l'onorario al perito dovesse essere stabilito dall'autorità giudiziaria, la quale avrebbe potuto richiedere il parere dell'Ordine dei Medici, ed aggiungeva che tale parere dovesse essere sempre richiesto quando il perito avesse domandato somma superiore a lire trecento o l'autorità giudiziaria non avesse creduto di accogliere integralmente o quasi le sue richieste anche se inferiori a lire trecento.

Se al tempo, ormai lontano, degli Ordini dei Medici era ritenuto necessario dall'autorità non fascista del 1922 il parere dell'Associazione professionale dei Medici, quando il costo della pe-

rizia superasse le lire 300 o quando il Giudice non avesse creduto di accogliere integralmente una notula inferiore a tale cifra, non pare addirittura un assurdo che in pieno regime corporativo una tale necessità non sia ancora più fortemente sentita?

La valorizzazione del Sindacato, prima cellula della Corporazione e quindi dello Stato fascista, non può trovare barriera sempre che si tratti di definire e tutelare gli interessi delle categorie, specie quando gli interessi nazionali richiedono anche essi, come nel caso delle perizie giudiziali, che la funzione professionale risponda moralmente, scientificamente e socialmente alle necessità della Giustizia penale, che in nome dello Stato medesimo deve per il raggiungimento dei suoi altissimi compiti avvalersi dell'esperienza tecnica di medici di valore.

Costoro, però, per il loro decoro e per le necessità della vita, che incombono anche su di essi, hanno diritto ad una forma e ad un regime di remunerazioni, anche quando compiono opera di periti legali, che quello non umilino e queste non dimentichino.

L'Associazione Italiana di Medicina Legale fin dal maggio del 1936 richiese, con *referendum*, ai suoi soci, quali fossero i punti più gravi del regime attuale tariffale, cui si dovesse porre rimedio.

Unanime fu la risposta che innanzi tutto si dovesse abolire la forma di remunerazione basata sulle cosiddette vacanze. Si osservò dagli specialisti di medicina legale che tale forma non corrisponde né agli interessi della Giustizia né a quelli dei professionisti. Né pare sia a negarsi che la corresponsione del compenso in relazione al tempo impiegato per la prestazione professionale sia in completa antitesi con quel giusto criterio di valutazione che una tale prestazione merita.

Se l'opera manuale può trovare misura di compenso nel tempo occorso a compierla, per quella intellettuale è un assurdo, anche morale, il calcolare il tempo occorso per l'estrinsecazione di essa e non tener conto dello sforzo cerebrale che precede ed accompagna tale

secazione. Con la clessidra o col tassametro non è possibile giudicare onestamente l'opera che compie l'ingegno di un uomo.

Enunciare tale concetto vale dimostrazione di esso. La funzione di un medico perito è funzione prettamente intellettuale, e come tale va considerata e ricompensata tenendo presenti tutti quei coefficienti che sono estranei al tempo occorso per compierla, e che possono trovare riconoscimento soltanto in una tariffa professionale che è redatta appunto tenendo considerazione di essi, e non soltanto riferendosi al tempo occorrente ad una operazione professionale.

Il concetto, poi, che la tariffa nazionale, approvata dal Capo del Governo con suo decreto, e preparata attraverso la Corporazione delle Professioni e delle Arti, ha posto a base del suo funzionamento, e cioè che i suoi minimi non devono essere ridotti perché sono i minimi compatibili con la dignità professionale della categoria, deve trovare anche nella remunerazione delle perizie legali dei medici la più che doverosa applicazione, non essendo concepibile la esistenza di un organo dello stesso Stato, quale l'Amministrazione della Giustizia, che ignori la legge emanata da altri organi dello Stato stesso (Capo del Governo e Ministero delle Corporazioni). La unificazione dei criteri di applicazione della legge è condizione di una retta amministrazione dello Stato ed è condizione di quella giustizia sociale sulla quale è imperniata tutta la politica del Regime.

E le vacanze, come misura del lavoro compiuto dal medico perito, sono in perfetta antitesi con la tariffa professionale e con la logicità del criterio di valutazione dell'opera prestata da un professionista intellettuale.

La tariffa nazionale, modificata nei punti opportuni dal Direttorio Nazionale, che ne ha la competenza, e dal Ministero delle Corporazioni, deve essere la base della tariffa per le perizie mediche legali, dovendo considerarsi lo Stato come uno di quegli enti, a favore dei quali è possibile ridurre, per considerazioni etico-sociali di altissimo valore, anche i minimi della tariffa, quale si applica, invece, nei confronti di tutti i cittadini.

Il Direttorio dell'Associazione Italiana di Medicina legale, che ha raccolto i desiderata, come abbiamo detto, degli specialisti in materia, ha concluso la sua inchiesta traendone le seguenti conclusioni:

a) essere necessario che fra le varie prestazioni medico-legali in sede penale siano da tariffarsi soltanto le perizie e le visite semplici di viventi o di cadaveri;

b) essere necessario tuttavia anche per tali operazioni distinguere: quando si riferiscono a cadaveri di neonati; quando si riferiscono a cadaveri freschi ed esumati; quando si compiano nei locali giudiziari, nello studio del perito od in altri luoghi; quando si compiano in dibattimento; quando le perizie si riferiscono a cadaveri e non siano connesse con autopsie, essendo comprese in esse gli immediati verbali;

c) doversi escludere dalla tariffa giudiziaria tutte le altre operazioni, relazioni a termine, esami speciali, istologici, ematologici, batteriologici, elaborazioni dottrinarie, ecc., rimettendone la tassazione al giudice, dietro parere del Sindacato di categoria;

d) doversi rimborsare ai periti le spese effettive di trasporto, con i mezzi autorizzati dal giudice, conformi all'urgenza degli accessi;

e) doversi fissare una diaria variabile a seconda della necessità di pernottare o prendere pasti fuori della sede del perito;

f) doversi autorizzare, disponendo il relativo rimborso, il perito a valersi di un aiutante con i compensi usuali (viaggio e trasferta).

Tali richieste appaiono eque, tanto più se si riflette che per le operazioni escluse dalla tariffa giudiziaria, secondo le logiche proposte innanzi riassunte, vi sarebbe il parere del Sindacato di categoria e per le altre operazioni tariffabili si propongono remunerazioni assai modeste, quali appaiono dalla seguente elencazione:

Visita semplice nello studio del perito	L. 20
Visita semplice fuori studio del perito	» 25
Perizia in dibattimento (orale)	» 30
Sopraluogo semplice	» 30
Visita e descrizione di feto	» 65
Sezione di feto	» 65
Sezione di feto esumato	» 125
Descrizione di cadavere	» 40
Sezione di cadavere	L. 100
Sezione di cadavere esumato	» 200
Diaria senza pernottamento	» 35
Diaria con pernottamento	» 70
Indennità chilometrica L. 2, ovvero rimborso delle spese a seconda del mezzo di trasporto autorizzato dal Giudice; spese di autopsia	» 50
Compenso all'aiutante L. 30, più spese viaggio, vitto ed alloggio.	

* * *

Queste le proposte degli interessati, che sembrano rispondere a criteri di equità e di dignità professionale.

~~227257~~

